

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
18 giugno 1996

Causa T-293/94

Juana de la Cruz Vela Palacios
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee

«Dipendenti – Ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio –
Rapporto intermedio di valutazione – Doveri di lealtà –
Sanzione disciplinare»

Testo completo in francese II - 893

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni 6 dicembre 1993 e 22 giugno 1994 del segretario generale del Comitato economico e sociale, che infliggono alla ricorrente la sanzione disciplinare della censura e respingono il reclamo proposto contro questa sanzione, nonché l'annullamento o la revoca del rapporto di valutazione 5 luglio 1993 redatto dal precedente superiore gerarchico della ricorrente.

Esito: Annullamento parziale.

Sunto della sentenza

Il 26 ottobre 1993 la ricorrente, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee (CES), rifiutava la ricezione di una nota 4 ottobre 1993, indirizzata dal segretario generale del CES, che la informava della redazione da parte del suo precedente superiore gerarchico di una «nota di valutazione» in data 5 luglio 1993 relativa alla qualità delle sue prestazioni. La nota 4 ottobre 1993 accordava alla ricorrente un termine di 20 giorni per formulare osservazioni in merito alla «nota di valutazione». Poiché la ricorrente non si era avvalsa di questa facoltà, il segretario generale del CES le rendeva noto, con lettera 17 dicembre 1993, che la «nota di valutazione» sarebbe stata inclusa nel suo fascicolo personale per poter essere presa in considerazione dal nuovo compilatore, se quest'ultimo l'avesse ritenuto necessario al momento della compilazione del successivo rapporto informativo.

In considerazione soprattutto del rifiuto della ricorrente di ricevere la nota 4 ottobre 1993, veniva avviato un procedimento disciplinare. Il 16 novembre 1993 l'interessata veniva sentita. Il 18 novembre 1993 il consulente della ricorrente presentava osservazioni scritte, che venivano respinte dal CES in quanto tardive. Il 6 dicembre 1993 il segretario generale del CES infliggeva alla ricorrente la sanzione disciplinare della censura. Questa decisione, notificata il 14 dicembre 1993, formava oggetto di un reclamo, presentato l'11 marzo 1994 e respinto il 22 giugno 1994.

Sulla ricevibilità

Il Tribunale ricorda che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi della ricorrente, modificando notevolmente la sua situazione giuridica. Nella fattispecie, il carattere intermedio del rapporto impugnato, manifestantesi soprattutto in virtù del fatto che il suo contenuto viene preso in considerazione dal compilatore del successivo rapporto informativo solo se questi lo ritenga necessario, osta a che il rapporto si presti a incidere sugli interessi

della ricorrente in modo diretto ed immediato. Peraltro, non spetta al Tribunale rivolgere ordini alle istituzioni comunitarie. Conseguentemente, il Tribunale non è competente ad ordinare il ritiro del controverso rapporto dal fascicolo personale della ricorrente. Tuttavia, nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento al ritiro del controverso rapporto dal suo fascicolo personale, il suo reclamo e il suo ricorso contengono una domanda di annullamento dell'atto del convenuto con il quale quest'ultimo ha deciso di inserire il rapporto nel fascicolo personale della ricorrente. Tale decisione configura un atto definitivo emanante dall'amministrazione, la cui legittimità può essere oggetto di controllo da parte del Tribunale (punti 22-24).

Riferimento: Tribunale 30 novembre 1994, causa T-558/93, Düchs/Commissione (Racc. PI pag. II-837, punto 36); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzolis/CES (Racc. PI pag. II-203, punto 28); Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione (Racc. pag. II-405, punti 31 e 32)

Nel merito

Sull'inserimento del rapporto nel fascicolo personale della ricorrente

L'art. 26, primo comma, lett. a), dello Statuto stabilisce che il fascicolo personale del dipendente deve contenere tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento. Questa disposizione è intesa a garantire i diritti della difesa del dipendente, evitando che decisioni adottate dall'amministrazione ed influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano fondate su fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale. Nel caso di specie, il controverso rapporto si presta ad essere utilizzato per la compilazione del successivo rapporto informativo della ricorrente. Ne consegue che, alla luce del principio testé richiamato, l'istituzione convenuta è tenuta a inserire questo rapporto nel fascicolo personale della ricorrente (punti 36-38).

Riferimento: Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735, punto 78); Tribunale 29 febbraio 1996, causa T-547/93, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pag. II-185, punto 80)

Sulla sanzione disciplinare

Il Tribunale ricorda che, quando è irrogata una sanzione disciplinare a un dipendente, la motivazione della decisione deve indicare in maniera precisa i fatti che gli sono addebitati nonché le considerazioni che hanno indotto l'autorità avente il potere di nomina (APN) ad adottare la sanzione prescelta. Nella fattispecie, la decisione disciplinare fa riferimento solo al rifiuto della ricorrente di ricevere la nota riguardante la trasmissione del rapporto intermedio di valutazione (punti 40 e 41).

Riferimento: Tribunale 28 marzo 1995, causa T-12/94, Daffix/Commissione (Racc. PI pag. II-233, punto 33)

L'art. 26, terzo comma, dello Statuto è inteso a garantire l'effettiva ricezione, da parte del dipendente, di qualsiasi documento che lo riguardi. Rifiutandosi di dichiarare l'effettiva ricezione del documento controverso, la ricorrente non ha violato un obbligo statutario, ma si è tutt'al più limitata a rinunciare a un diritto, senza che tale comportamento possa recare pregiudizio al corretto funzionamento dell'amministrazione (punto 42).

In forza degli artt. 11, primo comma, e 21, primo comma, dello Statuto, ad ogni dipendente incombe un dovere di collaborazione e di lealtà nei confronti dell'istituzione da cui dipende e dei suoi superiori. Il dovere di lealtà si sostanzia nell'obbligo del dipendente di astenersi dal tenere una condotta che possa ledere la dignità e il rispetto dovuto all'istituzione e alle sue autorità. Nella fattispecie, il comportamento che si assume sleale della ricorrente dev'essere valutato alla luce del fatto che il documento sottoposto alla ricorrente esulava dalla prassi amministrativa dell'istituzione. La natura eccezionale dell'iniziativa presa dall'istituzione convenuta nei confronti della ricorrente osta a che il rifiuto opposto da quest'ultima venga qualificato come comportamento lesivo della dignità e del rispetto dovuto all'istituzione e alle sue autorità (punto 43).

Riferimento: Tribunale 26 novembre 1991, causa T-146/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-1293, punto 72)

Dispositivo:

La decisione del Comitato economico e sociale 6 dicembre 1993, con cui è irrogata la sanzione della censura alla ricorrente, nonché la decisione del Comitato economico e sociale 22 giugno 1994, di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la decisione 6 dicembre 1993, sono annullate.

Il ricorso è respinto per il resto.